

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPO I
REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale concerne l'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del D.lgs50/2016, per la fornitura del servizio di stampa e imbustamento di n. 290.000 plichi contenenti le contravvenzioni al Codice della Strada per la conseguente postalizzazione, nonché l'elaborazione di files immagine in formato PDF dei documenti trattati e la scannerizzazione dei modelli 23L, dei CAD e dei CAN e di tutto quanto indicato nel capitolato tecnico parte integrante del presente provvedimento, nelle more del completamento delle procedure di gara su base pluriennale già indetta con Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015.

ART. 2 – Durata dell'appalto avrà durata di 3 mesi, con decorrenza dal 1 luglio al 30 settembre 2016 con previsione sia di proroga qualora non si addivenga all'aggiudicazione della gara su base pluriennale già indetta con Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015, sia di rescissione anticipata qualora durante l'affidamento si abbia l'aggiudicazione della precitata gara comprensiva anche del segmento di lavorazione per il quale si procede.
Qualora la gara su base pluriennale già indetta con Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015 non venga aggiudicata la stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 atteso che trattasi di ripetizione di servizio analogo.

Art. 3 - Ammontare Dell'Appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto, stimato complessivamente per i 3 mesi su circa 290.000 verbali, nonché per l'elaborazione di files immagine in formato PDF dei documenti trattati e la scannerizzazione dei modelli 23L, dei CAD e dei CAN, è di € 31.900,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 7.018,00, per un importo complessivo di Euro 38.918,00 che sono imputati sul capitolo 9115 – cod. intervento 1030103.bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016. Missione 3 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3.

Con Delibera di Giunta n. 802 del 11/12/2012 è stata impegnata prudenzialmente una spesa di Euro 100.000,00 oltre Iva al 22%, qualora nei 3(tre) mesi non si addivenga al completamento della procedura di gara su base pluriennale già indetta con Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015, la stazione appaltante si riserva di adire la procedura ex art. 63 comma 5° del D.lgs 50/2016 per un ulteriore importo di 8.000,00 euro oltre Iva al 22%.

Non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, e/o redigere il DUVRI.

ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti dal presente Capitolato.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45,47e 48 del D.lgs 50/2015 e in ossequio a quanto previsto dai menzionati articoli.

Ai sensi dell'art. 51 c. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., si precisa che trattasi di un'unica prestazione, e precisamente di fornitura di servizi come in oggetto indicati e che nell'offerta deve essere specificata la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori riuniti o consorziati.

Le imprese partecipanti dovranno far pervenire, in qualsiasi modo, anche a mezzo consegna a mano, un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente, telefono, fax, oggetto della gara, determina di indizione, codice CIG, indirizzato al Comune di Napoli, Protocollo generale Gare, Piazza Municipio - 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 del termine indicato nel bando di gara, contenente due distinte buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura rispettivamente BUSTA "A" e BUSTA "B".

La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui sopra determineranno l'esclusione dalla gara.

In caso di spedizione a mezzo servizio postale non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo al Protocollo Generale Gare del Comune.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'offerta non è ammessa alla gara.

La BUSTA A DEVE CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata.

2. **GARANZIA PROVVISORIA**, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016), pari al 2% dell'importo posto a base di gara, costituita alternativamente:

- da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie , a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art.93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto, ed allegato all'istanza di partecipazione, l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (riduzione del 50% della cauzione provvisoria).

In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, come prevista dall'art. 93 comma del D.lgs50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di RTI, non ancora costituito al momento di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutti gli operatori raggruppandi/consorzianti, singolarmente e contestualmente identificati, da cui risulti l'indicazione dell'operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l'impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo.

In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al alla data di presentazione dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore mandatario o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l'avvenuta costituzione del raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'operatore mandatario o dell'atto costitutivo del consorzio; la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento.

La garanzia fideiussoria ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

3. **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE** nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - CCIAA - di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data di espletamento della gara, con attivazione dell'oggetto sociale relativo alla fornitura oggetto della gara, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché riportante la prescritta dicitura di cui all'art. 9 del DPR 252/98, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante.

4. **DICHIARAZIONE** resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara:

- a. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
- b. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016, indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
- c. di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001;
- d. di non trovarsi, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento con altre imprese partecipanti alla gara
- e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;
- f. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
- g. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it , nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

h. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorse_strategiche, per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap;

i. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art.52 della L.R. n.3/2007 l'obbligo di applicare i contratti Collettivi Nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e dei saldo all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

l. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata.

m. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall'art.18 della legge 55/90 e dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08.

l. di essere a conoscenza che l' affidamento è soggetto al Patto di Integrità per l'affidamento delle commesse approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, nell'ambito del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017.

La precitata dichiarazione sostitutiva è da redigersi in conformità al modello allegato al presente capitolato.

5. ATTESTAZIONE DI DISPORRE DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA ai sensi dell'art.83 comma 1) lett. b del D.lgs. n. 50/2016 comprovata da idonee dichiarazioni bancarie;

6. ATTESTAZIONE DI DISPORRE DELLA CAPACITÀ TECNICA ai sensi dell'art.83 comma 1) lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 comprovata da un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

In caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, si applica la sanzione pecuniaria di Euro 319,00.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara, troverà applicazione l'art. 80 comma 12 del D.lgs 50/2016.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

7. SCHEDE ANAGRAFICHE compilate e sottoscritte dal legale rappresentante in cui dovrà riportarsi quanto indicato nell'Allegato 1)

BUSTA "B" DEVE CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE, L'OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO COSÌ FORMULATA:

DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA, nella quale viene indicato il prezzo offerto IVA esclusa.

Il prezzo offerto, da esprimersi come ribasso percentuale unico sul costo del servizio, dovrà essere inferiore a quello posto a base d'asta; esso deve essere riportato in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

L'offerta deve riportare l'importo dei costi destinati alla sicurezza ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituita l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.lgs.50/2016, dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto di cui l'allegato tecnico è parte integrante e sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi del medesimo decreto.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. 95 del D.lgs 50/2016 nei confronti di quella impresa che avrà praticato il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

Ove la gara vada deserta al primo esperimento essa verrà nuovamente esperita con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, e verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicatario resterà vincolato nei confronti dell'Amministrazione all'osservanza delle norme contrattuali fin dal momento della aggiudicazione nelle more del contratto definitivo.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata dal Dirigente del Servizio proponente

ART. 6- STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 1.8.07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania. Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti del Comune di Napoli che trovano applicazione nei contratti pubblici.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza dei rapporti contrattuali, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART. 8 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER FORNITORI

1. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni il Fornitore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli (in seguito Il Comune).

2. Vengono affidati al Fornitore i seguenti compiti:

a. la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali; relativi al servizio che verrà reso;

b. la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori del servizio reso e di tutti i dati personali di cui il fornitore può venire in possesso nell'espletamento del servizio;

c. il Fornitore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;

d. il Fornitore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza;

e. il Fornitore accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere;

f. il Fornitore riconosce il diritto del Titolare a verificare la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate;

g. il Fornitore si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune;

h. il Fornitore provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 D. Lgs. 196/2003;

i. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, si informa che Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per LO svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi, previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

ART.9 - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non avrà curato presso il Servizio Gare d'Appalto gli adempimenti contrattuali stabiliti.

L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo dopo il superamento del collaudo, come indicato nel Capitolato Tecnico.

Al pagamento di quanto dovuto all'aggiudicatario provvederà il competente Servizio dei Dipartimenti Ragioneria in forza di atti di liquidazione resi dal Dirigente del Servizio competente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, sulla base delle fatture commerciali, contabilmente riscontrate, prodotte dall'impresa.

Il Servizio Gare d'Appalto disporrà lo svincolo della cauzione in forza dell'attestazione che in tal senso inoltrerà il Servizio competente, successivamente all'avvenuta esecuzione di tutto quanto commesso all'aggiudicatario, definita ogni eventuale pendenza o controversia.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria è sottoposta, nella fase di erogazione della fornitura, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo all'appaltatore di

mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati nei confronti della stessa Amministrazione.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 11 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PENALITÀ.

La penalità è addebitata sui crediti della ditta dipendenti dal contratto o da altri contratti che la società stessa abbia in corso con l'ente, oppure sulla cauzione se i crediti dovessero essere mancanti e/o insufficienti.

L'applicazione della penale verrà notificata alla ditta nei seguenti casi

a) €. 1.000,00 per ogni giorno di ritardo eccedente la scadenza definita per la consegna dei plichi a Poste Italiane S.p.A.

Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato per l'effettuata fornitura.

L'Amministrazione avrà diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e le altre previste, nonché di rivalersi dei danni eventualmente subiti anche sulla cauzione definitiva appositamente costituita.

Nel caso in cui l'aggiudicatario trascurasse l'adempimento delle presenti prescrizioni e condizioni, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, recedere dal contratto in danno dello stesso aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 12 - ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso cederanno per intero a carico dell'aggiudicatario.

L'I.V.A. cederà a carico del Comune.

Art. 13 - Osservanza delle Disposizioni Legislative

L'appalto sarà regolato dalle norme di cui al D.lgs 50/2016, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, dal Protocollo di Legalità, dal presente Capitolato Speciale e, per quanto non espressamente previsto, dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente appalto.

Per quanto non disciplinato ci si riporta ai contenuti del Codice Civile.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto e specificatamente inerenti alla disciplina della fornitura in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014.

Lo stesso integra, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30.3.2001, n.165, le previsioni del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 16 aprile 2013 n. 62, ai cui contenuti si fa integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutti i soggetti interessati e consequenzialmente le disposizioni integrative assumono eguale natura e valenza.

Il Codice di Comportamento, adottato dal Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 2 comma 3, trova applicazione anche nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, atteso che, ai sensi del comma 4 del suindicato articolo, i precitati soggetti sono definiti "dipendenti".

Le violazioni dei doveri contenuti nel Codice:

a.) sono fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

b.) sono rilevanti ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le stesse siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell' amministrazione di appartenenza.

La violazione reiterata delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento o la particolare gravità delle stesse determina risoluzione del contratto.

Art. 14 - Responsabilità Dell'Appaltatore

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi in dipendenza dell'esecuzione della commessa e si obbliga di rilevare la stazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro possano derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.

Art. 15- Definizione delle Vertenze

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto trovano applicazione le norme di cui al D.lgs 50/2016(art. 204-2011).

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione

dell'ordinativo.

L'aggiudicatario sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicatario spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.

Art. 16 - Divieto Di Subappalto

E' assolutamente proibito alla aggiudicatario di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte l'appalto stesso, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

E' assolutamente vietata, successivamente all'espletamento della gara, la costituzione, da parte delle ditte aggiudicatario dell'appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, sotto pena della immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Art. 17 - Cessione Del Contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti del Comune di Napoli per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art.106 del D.lgs 50/2016.

Art. 18 - Efficacia Dei Contratto Di Appalto

L'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell'atto finale.

Art. 19 - Risoluzione Del Contratto

(Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 c.c. - potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempimento della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 2) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
- 3) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura, per un periodo superiore a 10 giorni;
- 4) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- 5) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 6) nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e la Prefettura di Napoli.

Art.20 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio viene fatto nelle more dell'aggiudicazione della gara su base pluriennale già indetta con Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015.

E' specificatamente previsto il recesso anticipato da parte dell'Ente, qualora prima della scadenza dei tre mesi previsti nell'atto di affidamento, si proceda all'aggiudicazione della gara indetta con Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015.

Il recesso anticipato non determinerà oneri o penali a carico dell'Amministrazione Comunale che provvederà a liquidare elusivamente l'importo risultante dalla somma degli atti lavorati per la digitalizzazione nonché dall'elaborazione di files immagine in formato pdf dei documenti trattati e dalla scannerizzazione dei modelli 23/L,CAD e CAN nonché di tutto quanto indicato nel capitolato tecnico parte integrante del presente provvedimento, effettuato fino alla risoluzione anticipata del contratto.

L'eventuale recesso anticipato dal contratto è comunicata dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative alla Società aggiudicatario tramite disdetta con indicazione della data di scadenza, da trasmettere con raccomandata A/R o PEC 7 giorni prima di quello indicato nell'atto di disdetta.

Art. 21 - Decadenza dell'Appalto

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicatario non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicatario cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla vigente normativa, potrà disporre in qualsiasi momento la decadenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire.

La decadenza potrà, altresì, essere pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

ART. 22 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appaltatore nel partecipare alla gara dichiara di conoscere che il Comune di Napoli con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1^o agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di

Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni, riportandosi, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, nonché la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario.

**PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1 agosto 2007
(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)**

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del DPR 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo del] predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile-

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle ^{valutazioni} discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;